

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER ATTUAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX POLVERIERA DI MONTE ARZAN ED EX POLIGONO DI TIRO MILITARE, LOCALITA' AVESA, IN 2^ CIRCOSCRIZIONE – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Verona – Gruppo Alpini di Avesa (d'ora innanzi: "proponente"), in qualità di associazione capofila, con sede in Verona (VR), Via Lungolori n. 3, C.A.P. 37127, C.F./P.I. 93186590233, nella persona del Capo Gruppo, sig. Daniele Cavallini, autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente patto, unitamente al *Gruppo Scout Verona 10* e alle associazioni *Angeli del Bello*, *Swan Team Verona Soft Air*,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento);

VISTI:

- il patto di sussidiarietà P.G. n. 341349 del 09/11/2020 riguardante azioni di manutenzione ordinaria e valorizzazione del sito dell'Ex Polveriera di Monte Arzan ed Ex Poligono di tiro militare, in località Avesa, conclusosi in data 07/11/2023;
- la proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, inviata alla competente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, a mezzo

e-mail, in data 15/01/2024;

- l'esito positivo dei risultati della collaborazione di cui sopra, come da rendicontazioni pervenute P.G. n. 364732/2022, P.G. n. 40832/2023 e P.G. n. 16566/2024, in ragione delle quali il competente Ufficio ha valutato favorevolmente la prosecuzione delle attività;
- la pubblicizzazione della proposta sulla pagina del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale;
- la trasmissione della suddetta proposta alla 2^a Circoscrizione in data 18/01/2024 (P.G. n. 26854/2024), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni e/o osservazioni;
- l'assenza di segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli alla proposta medesima;
- la Determinazione dirigenziale n. 2545, del 13/06/2024, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e valorizzazione di un'area pubblica destinata a verde, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta di prosecuzione trasmessa, a mezzo e-mail, in data 15/01/2024, di cui in *Premessa*.

L'area, aperta e naturale, viene affidata in sussidiarietà all'Associazione nello stato di fatto e di diritto al momento della sottoscrizione del presente Patto.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente intende proseguire la collaborazione di cui al patto di sussidiarietà P.G. n. 341349/2020, con riguardo alle azioni di seguito descritte.

Il proponente si impegna a svolgere attività di manutenzione ordinaria e di valorizzazione del sito dell'Ex Polveriera di Monte Arzan ed Ex Poligono di tiro militare, in località Avesa, come da planimetria allegata alla proposta, ad esclusione della porzione di cui al Foglio n. 81, Mappale n. 99/parte (di mq. 2860), attualmente oggetto di istruttoria per acquisizione da parte di un privato.

Nello specifico:

in relazione alla manutenzione ordinaria dell'area vengono effettuati interventi di:

- pulizia e sfalcio stagionale delle parti a prato;
- pulizia e cura periodica della parte a bosco (con esclusione di potature degli alberi in quota);
- risanamento e recupero a norma delle infrastrutture presenti (corpo di guardia, edifici a servizio dell'Ex Poligono e manufatti presenti ad essi collegati);

in relazione alle attività di valorizzazione dell'area vengono effettuati interventi di:

- cura complessiva dell'area naturale al fine della libera fruizione da parte della cittadinanza e per ospitare attività ed eventi sociali ed aggregative;
- organizzazione di eventi storico-culturali legati al territorio;
- organizzazione di attività legate alla conoscenza della natura e del valore storico del sito.

Gli interventi sopra elencati sono condotti secondo le indicazioni del/della Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), di cui al punto n. 4.

Vengono concordate direttamente con la 2^a Circoscrizione le giornate, durante il corso dell'anno, interessate da attività di iniziativa della Circoscrizione stessa.

Le azioni devono svolgersi nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge prevista al momento della loro attuazione.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto ha una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge e/o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese per competenza dal Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione e recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, viene indicato/a come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), in ragione di specifiche competenze e per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, un/a funzionario/a della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano, come da comunicazione a trasmettersi.

Il/la R.d.A. esercita, in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con la proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), Regolamento, Daniele Cavallini, come sopra individuato, assume la funzione di referente per intrattenere con il Comune le comunicazioni ed ogni altro aspetto riguardante la collaborazione, nonché di supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione alla R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, Regolamento, in via ordinaria, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni agli spazi, apportati dal proponente e preventivamente comunicati alla R.d.A., sono realizzati senza oneri per l'Amministrazione e, salvo diversa motivata decisione della medesima, entrano nel patrimonio comune della collettività.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

5. INDICAZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate dal/la R.d.A. di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento dell'attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* (https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

8. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata alle attività, di cui al punto n. 2, gestite e organizzate dal proponente, per la durata delle stesse.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione dell'attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: sussidiarieta@comune.verona.it, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio degli interventi o secondo un calendario complessivo, da trasmettersi in tempi congrui alla R.d.A di cui al punto n. 4.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 24/06/2024

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Innovazione, Beni
Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
dott. Giuseppe Baratta

f.to per l'*Associazione Nazionale Alpini –
Sezione di Verona – Gruppo Alpini di Avesa*
per Daniele Cavallini
Umberto Zampieri